



COMUNE DI AMBIVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO
DELIBERA C.C.
N° 31 DEL 10/09/91

REGOLAMENTO PER LA TUMULAZIONE

NELLE TOMBE POSTE AL CAMPO " C "

DEL CIMITERO COMUNALE

Modificato con delibera di C.C. N° 29 del 18/9/98

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione per l'uso delle tombe predisposte dall'Amministrazione Comunale nel campo "C" del Cimitero Comunale.

ART. 2

MODALITA' D'USO

Le tombe individuali sono destinate all'accoglimento di un solo feretro per un solo cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e/o al suo nucleo familiare. Non può essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

ART. 3

ASSEGNAZIONE TOMBE

L'ordine di assegnazione delle tombe deve essere progressivo ed eseguito in conformità alla numerazione indicata nell'allegato elaborato planimetrico.

La disponibilità è pertanto determinata non dalla volontà dei richiedenti, bensì dall'avanzamento progressivo delle inumazioni medesime, con riferimento all'ordine delle richieste avanzate.

ART. 4

CONCESSIONE CIMITERIALE

La tumulazione nelle tombe di cui al campo " C " prevede una concessione Cimiteriale della durata massima di anni 30, rimanendo però riservata al concessionario od avente diritto, nel caso di sua morte, la facoltà di rinnovare la concessione.

Nel caso che le salme od i resti delle salme venissero levati dalle tombe prima della scadenza del periodo di tempo stabilito dalla Concessione per essere tumulati altrove, nessun indennizzo verrà effettuato agli interessati, rimanendo le rispettive tombe a totale disposizione del Comune.

ART. 5

TARIFFE CIMITERIALI

Le tariffe per la concessione trentennale della singola tomba sovrapposta al campo "C" vengono così determinate:

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| a) tombe poste sul viale centrale numerate progressivamente dal nr. 01 | al nr. 11 | L. 4.500.000 |
| b) tombe poste su viali fronte loculi numerate progressivamente dal nr. 12 | al nr. 41 | L. 4.000.000 |
| c) tombe poste su viali interni al campo C numerati progressivamente dal nr. 42 | al nr. 83 | L. 3.500.000 |

ART. 6

TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe familiari saranno costituite dal numero massimo di sei inumazioni. Pertanto L'Amministrazione Comunale nella concessione delle tombe potrà soddisfare richieste per un massimo di numero tre tombe contigue.

ART. 7

PERFEZIONAMENTO DELLE CONCESSIONI

Di tutte le Concessioni verrà data comunicazione al custode - seppellitore del Cimitero perchè provveda alla consegna al concessionario e ad aggiornare la pianta Cimiteriale.

L'Ufficio Comunale provvederà a rogare regolare atto pubblico, rilasciando a registrazione effettuata, copia conforme al concessionario, previo pagamento di tutte le spese inerenti l'atto di concessione.

ART 8

MODALITA' PER LA POSA DEL MONUMENTO O LAPIDE

Il Concessionario dovrà provvedere, entro un anno dalla data della prima tumulazione, alla posa di monumento, nella sua interezza, anche nel caso trattasi di tombe di famiglia.

Qualora il concessionario non provveda entro un anno dalla data della prima tumulazione alla posa del monumento sulle tombe, gli verrà applicata un ammenda di L. 10.000 per ogni mese di ritardo.

Nel caso di persistente ritardo verrà revocata la concessione e con la facoltà del Comune di ritirare dalla tomba i resti dei cadaveri per deporli nel campo comune.

I concessionari sono tenuti ad erigere il monumento di un certo pregio e decoro artistico ed a mantenerlo in lodevole stato.

Nel caso in cui i concessionari non provvedano ad una lodevole manutenzione, e nel caso in cui il monumento risultasse pericolante, il Comune ordinerà la riparazione, le manutenzioni necessarie o la rimozione del monumento a totale spese dei concessionari.

I monumenti, per qualsiasi tipo di sepoltura devono essere costruiti con assoluta esclusione dell'uso di materiali cementizi.

Tutte le cordonature a delimitazione dell'area occupata saranno in pietra naturale delle dimensioni di cm. 10 x 10, nella sua parte a vista.

Non verrà dato corso alla posa in opera di monumenti se non previa autorizzazione rilasciata da Sindaco.

Nel caso che la sepoltura venga abbandonata per traslazione della salma in altra concessione del cimitero, sarà consentito il trasporto del monumento o di altro segno funebre sulla nuova concessione, previo parere dell'Ufficio Tecnico sul suo stato di conservazione.

ART. 9

DIMENSIONI DEI MONUMENTI

I monumenti non dovranno superare l'altezza di mt. 1.50 dal piano superiore del cordolo che delimita il viale e le piante ornamentali non dovranno superare l'altezza di mt. lineari 1.80 ed estendersi in larghezza oltre l'area di concessione.

La dimensione massima in pianta dei monumenti viene determinata come segue:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a) tombe con due inumazioni | dimensioni cm. 75 x 180 |
| b) tombe con quattro inumazioni | dimensioni cm. 165 x 180 |
| c) tombe con sei inumazioni | dimensioni cm. 255 x 180 |

ART. 10

PESO DEI MONUMENTI

Le solette di copertura delle tombe sono dimensionate e collaudate per sopportare un carico massimo ammissibile pari a kg. 1.000/mq., uniformemente distribuito.

Il concessionario nella posa dei monumenti dovrà provvedere, a proprie cure e spese, in relazione al peso del monumento da sovrapporre, alla formazione di soletta integrativa in getto di cls, dimensionata in modo tale da sopportare il carico eccedente rispetto all'ammissibile.

ART. 11

I singoli monumenti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa presentazione di idonea domanda in competente bollo, corredata da elaborati di progetto in duplice copia redatti da un tecnico

I progetti dovranno contenere l'indicazione e l'esatto dimensionamento della soletta integrativa in relazione al peso del monumento medesimo.

Eventuali cedimenti dovuti ad incuria, mal dimensionamento dei getti integrativi, la non perfetta esecuzione delle opere a regola d'arte, saranno imputati esclusivamente al concessionario, il quale dovrà tempestivamente provvedere a proprie cure e spese alle opere di ripristino.

ART.12

DIRITTI DI TUMULAZIONE

I diritti per la tumulazione nella tombe vengono così determinati:

- | | |
|--|-----------|
| a) tumulazione di salma | L. 50.000 |
| b) esumazione straordinaria, traslazione, richiesta dei privati | L. 50.000 |
| c) assistenza per autopsie a richiesta dell'autorità giudiziaria | L. 50.000 |
| d) estumulazione di salma | L. 50.000 |

ART. 13

MORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si intendono richiamate ed integralmente applicabili le disposizioni tutte del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonchè dalle norme di cui al D.P.R. 10/9/90, nr. 285